ATTUAZIONE DELLA DECISIONE QUADRO 2006/960/GAI DEL CONSIGLIO DEL 18 DICEMBRE 2006 RELATIVA ALLA SEMPLIFICAZIONE DELLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI E INTELLIGENCE TRA LE AUTORITA' DEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA INCARICATE DELL'APPLICAZIONE DELLA LEGGE

Art. 13

Procedimento di comunicazione di informazioni o di analisi coperte dal segreto relative a indagini penali

Nel caso in cui la richiesta abbia ad oggetto informazioni o analisi coperte dal segreto di cui agli articoli 329 e 391-quinquies del codice di procedura penale, l'autorita' nazionale competente incaricata dell'applicazione della legge e il punto di contatto nazionale comunicano all'autorita' o al punto di contatto dello Stato membro che le informazioni o le analisi possono essere fornite solo previa autorizzazione dell'autorita' giudiziaria competente. L'autorita' nazionale competente incaricata dell'applicazione della legge o il punto di contatto nazionale richiede l'autorizzazione a comunicare le informazioni o le analisi richieste all'autorita' giudiziaria competente, che provvede senza ritardo e puo' negare l'autorizzazione con decreto motivato. Le informazioni o le analisi non sono comunicate all'autorita' o al punto di contatto dello Stato membro nel caso in cui l'autorita' giudiziaria competente abbia negato l'autorizzazione.

Versione in vigore dal 24 maggio 2015, non più in vigore dal 17 dicembre 2024 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione della decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le Autorita' degli Stati membri dell'Unione Europea incaricate dell'applicazione della legge
Estremi	Decreto legislativo 23 aprile 2015, n. 54
Capo	III — Richiesta di informazioni o di analisi presentata da un'autorità di un altro stato membro
Sezione	II — Procedimento di richiesta delle informazioni o delle analisi alle autorità nazionali competenti incaricate dell'applicazione della legge
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 9 maggio 2015

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-54-2015/art-13-procedimento-di-comunicazione-di-informazioni-o-di-analisi-coperte/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it